



**IL TRIBUNALE DI CHIETI**

*(ART. 161, comma 6, l.fall.)*

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Camillo Romandini	Presidente;
dott. Alberto Iachini Bellisarii	Giudice;
dott. Nicola Valletta	Giudice relatore;

**VISTO**

il ricorso con cui la società CYBORG S.r.l. ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

**RITENUTO**

che la domanda, sottoscritta dal solo debitore, sia sotto tale profilo regolare atteso che l'art. 161 l. fall. prescrive che la domanda rivesta la forma del ricorso, così implicitamente affermando la necessità di nomina di difensore tecnico (che nel caso di specie è intervenuta con regolare procura); prescrive la sottoscrizione del debitore, così sottintendendo (ferma la necessità di difesa tecnica di cui s'è detto) la necessità di firma del solo debitore;

**PRESO ATTO**

- che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;
- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo



di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Chieti e, precisamente, con sede in Chieti (CH), Via Padre Ugo Frasca s.n.;

- che è stata, altresì, dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che può, dunque, accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile, è opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

*P Q M*

- visto l'art. 161, commi 6 e 8 e 10, l.fall.:
- concede alla società ricorrente termine fino al 28/11/'14 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- nomina commissari giudiziali, nelle persone *L. SILVANO SALVATORE* e *avv. Emanuele DE MEDIO* il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
- dispone che la ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 20.000,00



presumibilmente necessaria, salvo rideterminazioni successive, per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento sino alla scadenza del termine, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

- dispone, altresì, che alle seguenti scadenze: 25/10/'14 e 25/11/'14 depositi in cancelleria:
  - 1) una situazione contabile aggiornata, con evidenza dei risultati della gestione patrimoniale ed economica;
  - 2) una breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;
  - 3) una situazione finanziaria (rendiconto finanziario), con riguardo alle entrate , alle uscite ed alle consistenze di "cassa" e "banche"; tale situazione, entro il giorno successivo al deposito, sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura del Cancelliere;
  - 4) l'elenco delle più rilevanti operazioni di gestione poste in essere.
- Si segnala alla ricorrente ed al commissario giudiziale che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del termine, atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità; che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art.169-bis l.fall. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art.182-quinquies l.fall.; che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.; che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile; che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente




inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano; verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata dal Tribunale.

- Dispone che la cancelleria provveda, tempestivamente, a restituire al Giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Chieti 30/9/'14

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gina ANNECCHINI



Il Presidente  
dott. Camillo Romandini

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI  
Chieti il 30 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Gina ANNECCHINI

